

Imposta sull'importazione di opere d'arte

Edizione 2018

Valida a partire dal 1° maggio 2018

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione Norme e basi
Sezione Disposti di natura non doganale
3003 Berna

nze@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Osservazioni preliminari	3
2	Procedura di imposizione doganale	3
2.1	Dichiarazione per l'imposizione doganale	3
2.2	Imposizione doganale all'importazione.....	3
2.3	Imposizione doganale all'esportazione.....	4
3	Effetti della convenzione UNESCO	4
3.1	Dazio d'entrata.....	4
3.2	Imposta sull'importazione	4
4	Imposizione dell'imposta sull'importazione	4
5	Oggetto dell'imposta sull'importazione	4
6	Esenzioni dall'imposta sull'importazione; importazioni di opere d'arte da parte di pittori e scultori.....	5
6.1	Basi legali	5
6.2	Opere d'arte.....	5
6.3	Pittori e scultori	5
6.4	Opera d'arte creata personalmente.....	6
6.5	Introduzione in territorio svizzero da parte del pittore o dello scultore stesso oppure su suo ordine	6
6.5.1	In generale.....	6
6.5.2	Lo scultore o il pittore ha venduto l'opera d'arte e quindi al momento dell'importazione esiste un contratto di vendita.....	6
6.5.3	L'opera d'arte non è venduta e quindi al momento dell'importazione è ancora di proprietà del pittore o dello scultore	7
6.6	Controprestazione per lavori eseguiti all'estero per ordine di pittori o scultori sulle loro opere d'arte.....	8
6.7	Documentazione.....	8
6.8	Panoramica delle opere d'arte esenti dall'imposta.....	8
6.9	Panoramica delle opere d'arte imponibili	10
7	Opere d'arte e materiale espositivo per musei.....	11
8	Studi e opere di artisti con domicilio sul territorio svizzero.....	11
9	Opere d'arte esportate secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo.....	12
10	Opere d'arte imposte secondo il regime doganale d'esportazione per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto	12
11	Opere d'arte imposte secondo il regime d'esportazione con reimportazione successiva (beni svizzeri di ritorno).....	12
12	Opere d'arte importate secondo il regime di ammissione temporanea.....	13
13	Calcolo dell'imposta sull'importazione.....	13
14	Debitore dell'imposta sull'importazione	13
15	Restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione dell'opera d'arte.....	14

1 Osservazioni preliminari

Nella presente pubblicazione vengono spiegate in modo approfondito le particolarità fiscali concernenti l'introduzione di opere d'arte in territorio svizzero. Essa contiene quindi le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto sull'importazione di opere d'arte (imposta sull'importazione). Vengono inoltre trattati alcuni aspetti di diritto doganale, importanti per l'imposizione di tale imposta.

Le basi legali per la riscossione dell'imposta sull'importazione sono contenute nella legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20), mentre quelle relative alla procedura di imposizione doganale nella legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).

In questo documento figurano sia la forma maschile che femminile, ma sempre in riferimento a persone di entrambi i sessi.

Per quanto riguarda le aliquote d'imposta in vigore, vedi l'articolo 55 LIVA.

2 Procedura di imposizione doganale

2.1 Dichiarazione per l'imposizione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (importatore, esportatore, spedizioniere, agenzia doganale ecc.) deve presentare i beni (opere d'arte, oggetti da collezione ecc.) che introduce definitivamente o temporaneamente in territorio svizzero o estero all'ufficio doganale d'entrata o d'uscita e dichiararli per l'imposizione doganale.

In linea di massima l'imposizione doganale può avvenire solo durante gli orari di apertura al traffico delle merci commerciabili. Tali orari variano da un ufficio doganale all'altro. Il competente ufficio doganale d'entrata o d'uscita fornisce informazioni in merito. Gli orari d'apertura sono pubblicati anche sul sito <https://www.ezv.admin.ch>.

Occorre inoltre osservare le disposizioni della legge sul trasferimento dei beni culturali. Ulteriori informazioni sono reperibili sul seguente sito: <https://www.bak.admin.ch> (Patrimonio culturale > Trasferimento internazionale dei beni culturali).

2.2 Imposizione doganale all'importazione

Se un bene viene introdotto in territorio svizzero dall'estero, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (la persona che ha l'obbligo di presentare le merci o quella incaricata della dichiarazione doganale ecc.) deve dichiarare il bene presso l'ufficio doganale d'importazione. Secondo le disposizioni del diritto doganale ogni bene deve essere immesso in un deposito franco doganale o deve essere assegnato a un regime doganale. Si può ad esempio scegliere tra i seguenti regimi doganali:

- immissione in libera pratica: il bene è destinato al territorio svizzero;
- regime doganale di ammissione temporanea: dopo l'uso sul territorio svizzero (p. es. per un'esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene riesportato.

La dichiarazione doganale deve contenere le informazioni necessarie per l'imposizione (designazione della merce, voce di tariffa, peso, controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero, aliquota ecc.). Alla dichiarazione vanno allegati i giustificativi del valore (p. es. fattura, contratto).

L'importatore che fa introdurre da un terzo il bene in territorio svizzero ha la certezza che l'imposizione doganale viene effettuata correttamente solo se fornisce precise istruzioni alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e se le fa previamente pervenire la documentazione necessaria (fatture, contratti ecc.).

La dichiarazione doganale vincola la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Spetta all'importatore fare in modo che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione opti per l'imposizione che comporta l'onere finanziario più esiguo.

2.3 Imposizione doganale all'esportazione

Se un bene viene asportato dal territorio svizzero all'estero, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare il bene per l'imposizione doganale. Secondo le disposizioni del diritto doganale il bene può ad esempio essere assegnato a uno dei seguenti regimi doganali:

- regime doganale d'esportazione: il bene è destinato all'estero;
- regime doganale di ammissione temporanea: dopo l'uso all'estero (p. es. per un'esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene nuovamente importato.

Ulteriori informazioni relative alla procedura di imposizione doganale sono disponibili sul sito: <https://www.ezv.admin.ch>

3 Effetti della convenzione UNESCO

3.1 Dazio d'entrata

Le opere d'arte e gli oggetti da collezione aventi carattere educativo, scientifico e culturale conformemente all'allegato B della convenzione UNESCO (RS 0.631.145.141) sono ammessi in franchigia di dazio se si tratta di oggetti di uno Stato contraente.

Le altre opere d'arte soggiacciono al dazio d'entrata secondo la tariffa d'uso svizzera. Esso viene calcolato in base al peso lordo e alle aliquote delle voci di tariffa in cui rientrano le opere nella tariffa d'uso svizzera. Le aliquote possono variare a seconda del tipo di opera. Di regola, se l'importazione non è esente da dazio, l'imposizione del dazio è comunque insignificante in rapporto al valore dell'opera. La tariffa d'uso svizzera è disponibile sul seguente sito: www.tares.admin.ch

3.2 Imposta sull'importazione

La convenzione UNESCO non vieta a uno Stato contraente di riscuotere altri tributi sui beni importati. Essi non devono tuttavia essere più elevati di quelli riscossi direttamente o indirettamente su prodotti indigeni identici. Siffatti prodotti soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Pertanto l'imposta sull'importazione può essere riscossa anche sulle opere d'arte ammesse in franchigia di dazio in virtù della convenzione UNESCO.

4 Imposizione dell'imposta sull'importazione

La legislazione doganale è applicabile anche all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni della LIVA (art. 50) non dispongano altrimenti. La LIVA non contiene un ordinamento autonomo per quanto concerne lo svolgimento della procedura doganale, per cui nella fattispecie si applicano le disposizioni procedurali di diritto doganale (punto 2).

5 Oggetto dell'imposta sull'importazione

Oggetto dell'imposta è l'importazione di un bene sul territorio svizzero, ovvero il passaggio fisico di un bene attraverso il confine doganale (art. 52 LIVA). La fattispecie fiscale dell'importazione non presuppone un'operazione tra gli interessati. Essa sussiste anche se uno spedite estero trasporta un bene attraverso il confine doganale per venderlo nel territorio svizzero. Lo stesso vale se un bene viene consegnato a un importatore senza che egli debba pagare una controprestazione.

Sono considerati beni le cose mobili, riconoscibili come tali dal loro aspetto fisico.

L'introduzione di opere d'arte in territorio svizzero soggiace pertanto all'imposta sull'importazione, sempre che non sia prevista alcuna esenzione dall'imposta (punti 6–12).

6 Esenzioni dall'imposta sull'importazione; importazioni di opere d'arte da parte di pittori e scultori

6.1 Basi legali

Ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA, è esente da imposta l'importazione di un bene che è:

- considerato opera d'arte ai sensi del diritto fiscale (vedi punto 6.2);
- stato creato personalmente da pittori o scultori (vedi punti 6.3 e 6.4);
- introdotto in territorio svizzero dai pittori o dagli scultori stessi oppure su loro ordine (vedi punto 6.5).

Per un'esenzione dall'imposta tutte e tre le condizioni devono essere adempiute contemporaneamente.

Tale esenzione non concerne la controprestazione per i lavori commissionati da pittori o scultori ed eseguiti all'estero da terzi sulle loro opere d'arte (vedi punto 6.6).

6.2 Opere d'arte

Un'esenzione dall'imposta sull'importazione è prevista solo per le opere d'arte. Sono reputate tali le opere che un pittore o uno scultore ha creato di propria volontà e destinate ad essere guardate.

Un'opera d'arte deve essere stata creata in modo originale dal punto di vista artistico, ossia deve presentare le caratteristiche di un'opera originale. Un oggetto realizzato in serie come pure un lavoro su mandato fabbricato sulla base di fotografie o facendo uso di mezzi tecnici non rientrano quindi in tale categoria. Lo stesso vale per una materia prima introdotta o fatta introdurre in territorio svizzero da un'artista per modellare un'opera d'arte: essa non costituisce un'opera d'arte ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA.

L'opera d'arte deve essere senza fini specifici, ossia essere destinata o atta esclusivamente ad essere guardata (p. es. quadri, dipinti, sculture, plastici, statue e opere scultoree decorative).

Gli oggetti che hanno la forma di oggetti d'uso (p. es. vasi, ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statuine e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie) non vengono quindi reputati opere d'arte ai sensi del diritto fiscale. Essi devono essere considerati oggetti imponibili d'arte manuale o artigianale. Ciò vale anche quando si tratta di esemplari unici d'ispirazione artistica firmati. Non viene parimenti preso in considerazione se tali oggetti sono utilizzati per lo scopo previsto e a quale prezzo essi sono venduti. Non sono inoltre reputate opere d'arte tutti gli oggetti a scopo pubblicitario come manifesti, decorazioni e simili.

Con l'evoluzione dei valori sociali e l'insorgere di nuove possibilità tecniche la creazione artistica assume continuamente nuove forme. Il banale oggetto quotidiano diventa arte, l'arte diventa quotidiano. Anche i pareri delle persone specializzate divergono quando si tratta di dare una definizione dell'arte. Non spetta quindi né all'Amministrazione né a un'altra autorità decidere quando un bene raggiunge il livello per essere definito un'opera d'arte dalla società. È quindi reputata opera d'arte di un pittore anche un quadro dipinto interamente a mano da un pittore dilettante.

6.3 Pittori e scultori

Sono esenti dall'imposta sull'importazione le opere d'arte realizzate da pittori o scultori.

- **Pittori**

È reputato pittore colui che lavora con pennelli e colori, che disegna e che applica del colore su un supporto servendosi di uno strumento qualsiasi (spatola, penna, matita colorata, bomboletta spray ecc.) o semplicemente a mani nude.

- **Scultori**

È reputato scultore colui che realizza un'opera d'arte scolpendo la pietra con martello e scalpello o con mezzi meccanici. Lo scultore è anche colui che modella un'opera d'arte con uno

strumento qualsiasi o a mano, come per esempio scolpendo e intagliando figure nel legno, modellando figure di argilla o gesso oppure combinando (mediante saldatura, brasatura o avvitamento) diversi materiali per creare plastici.

L'opera creata da un pittore o da uno scultore appartiene quindi all'arte bidimensionale o tridimensionale.

Per la valutazione è trascurabile che l'artista si veda o si consideri un pittore, scultore, fotografo o artista dei mass media. Si tratta di un'opera di un pittore anche se ad averla dipinta o disegnata è un artista attivo innanzitutto come fotografo.

L'artista non deve necessariamente aver realizzato l'opera d'arte unicamente con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Egli può aver utilizzato diverse tecniche. Tuttavia, nella sua totalità, l'opera deve contenere ancora gli elementi di una delle due discipline artistiche. In tal modo, le fotografie elaborate con i mezzi di un pittore sono reputate opere d'arte di un pittore, purché ogni singola stampa rappresenti una copia artistica unica (opera originale).

Per valutare se si tratta di un'opera d'arte di un pittore, di uno scultore oppure se si tratta di un altro bene sono determinanti il genere e la natura del bene al momento della dichiarazione doganale.

6.4 Opera d'arte creata personalmente

Un'altra condizione per l'esenzione dall'imposta sull'importazione è che l'opera d'arte deve essere stata creata personalmente dal pittore o dallo scultore. Sono reputate create personalmente non solo le opere d'arte realizzate dal pittore o dallo scultore esclusivamente con le proprie mani, ma anche quelle che egli fa realizzare da terzi in base alle sue idee. È tuttavia indispensabile che lo scultore abbia pianificato l'opera d'arte, scelto o determinato la materia prima e ritirato il lavoro. Inoltre, il diritto d'autore sull'opera d'arte appartiene al pittore o allo scultore.

6.5 Introduzione in territorio svizzero da parte del pittore o dello scultore stesso oppure su suo ordine

6.5.1 In generale

Un'altra condizione per l'esenzione dall'imposta sull'importazione è che l'opera d'arte deve essere introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso oppure da un terzo su suo ordine.

A tal riguardo occorre distinguere tra le opere d'arte già vendute al momento dell'importazione (punto 6.5.2) e quelle non ancora vendute (punto 6.5.3).

6.5.2 Lo scultore o il pittore ha venduto l'opera d'arte e quindi al momento dell'importazione esiste un contratto di vendita

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - il pittore o lo scultore trasporta personalmente l'opera d'arte presso l'acquirente sul territorio svizzero;
 - il pittore o lo scultore incarica uno spedizioniere o un trasportatore di trasportare l'opera d'arte all'acquirente sul territorio svizzero.

Se il pittore o lo scultore non introduce personalmente l'opera d'arte in territorio svizzero, deve dimostrare all'ufficio doganale d'importazione, tramite il mandato di spedizione o di trasporto o altri documenti, che essa è stata introdotta in territorio svizzero su incarico dell'artista (punto 6.7).

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte non è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - l'acquirente ritira l'opera d'arte presso il pittore o lo scultore e la introduce in territorio svizzero;

- l'acquirente incarica un terzo (p. es. uno spedizioniere) di ritirare l'opera d'arte presso il pittore o lo scultore e di introdurla in territorio svizzero;
- su ordine dell'acquirente il pittore o lo scultore trasporta l'opera d'arte presso un terzo sul territorio svizzero (la facoltà di disporre economicamente dell'opera è trasferita all'acquirente prima dell'importazione; l'artista trasporta l'opera sul territorio svizzero non per se stesso, ma su ordine dell'acquirente);
- su ordine dell'acquirente il pittore o lo scultore fa recapitare l'opera d'arte presso un terzo sul territorio svizzero (l'iniziativa dell'importazione non è del pittore o dello scultore, ma dell'acquirente);
- l'opera d'arte non è introdotta in territorio svizzero dall'artista o su suo ordine, bensì da una persona giuridica (p. es. Sagl, SA, Ltd) o da un terzo su suo ordine.

6.5.3 L'opera d'arte non è venduta e quindi al momento dell'importazione è ancora di proprietà del pittore o dello scultore

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - il pittore o lo scultore consegna in commissione l'opera d'arte a un commissionario sul territorio svizzero (galleria, commerciante d'arte ecc.) che tenta di venderla;
 - il pittore o lo scultore consegna l'opera d'arte a un commerciante d'arte o a un privato sul territorio svizzero per un esame in vista di un eventuale acquisto;
 - il pittore o lo scultore incarica un'agenzia d'arte, un commerciante d'arte, una galleria e via di seguito sul territorio svizzero di vendere l'opera d'arte a nome e per conto dell'artista;
 - il pittore o lo scultore consegna l'opera d'arte a un museo, un'associazione culturale o ad altri espositori sul territorio svizzero per l'esposizione, senza che l'opera sia offerta alla vendita;
 - il pittore o lo scultore introduce lui stesso l'opera d'arte o la fa introdurre da un terzo su suo ordine in territorio svizzero in vista dell'immagazzinamento, della vendita, dell'esposizione, dell'impiego proprio o della distribuzione gratuita. Se il terzo è una persona con domicilio all'estero non può partecipare finanziariamente a un eventuale ricavato della vendita;
 - il pittore o lo scultore incarica una galleria estera di spedire a una galleria sul territorio svizzero le opere d'arte che non ha venduto. Essa opera quindi su ordine dell'artista. Finanziariamente, la galleria estera non partecipa in alcun modo al successo della vendita;
 - l'opera d'arte esportata dalla libera pratica non ha potuto essere venduta all'estero dal commissionario, commerciante d'arte, rappresentante o espositore, pertanto viene rispettata al pittore o allo scultore sul territorio svizzero.
- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte non è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - l'opera d'arte è introdotta in territorio svizzero da una persona giuridica (p. es. Sagl, SA, Ltd) o da un terzo su suo ordine;
 - un commissionario estero trasporta lui stesso l'opera d'arte o incarica uno spedizioniere o un trasportatore di introdurla in territorio svizzero, allo scopo di esporla e di venderla (p. es. una fiera d'arte).

In linea di massima occorre sempre partire dal presupposto che si tratta di un'importazione effettuata da un commissionario quando l'invio dell'opera d'arte viene effettuato a partire dal domicilio commerciale o dai locali di deposito del commissionario oppure quando il commissionario va a ritirare l'opera presso il pittore o lo scultore o ha incaricato un terzo di farlo. In tal caso un'esenzione dall'imposta sull'importazione è esclusa anche se il pittore o lo scultore attesta per scritto che l'opera è introdotta in territorio svizzero su suo ordine.

Un'importazione è invece considerata effettuata dal pittore o dallo scultore, se egli trasporta personalmente, all'attenzione del commissionario estero, l'opera d'arte nel luogo d'esposizione sul territorio svizzero a partire dal suo atelier o deposito oppure incarica un terzo (spedizionario, conoscente) di ritirare l'opera nel suo atelier o deposito e di trasportarla sul territorio svizzero;

- un commissionario estero consegna in commissione l'opera d'arte a una galleria o a un commerciante d'arte sul territorio svizzero per la vendita; ciò vale anche quando l'artista è socio del commissionario estero;
- un commerciante estero consegna l'opera d'arte a una galleria o a un commerciante d'arte sul territorio svizzero per la vendita incerta; ciò vale anche quando l'artista è socio del commerciante estero;
- una galleria estera invia l'opera d'arte sul territorio svizzero e partecipa al ricavato della vendita, per esempio nell'ambito di un contratto di commissione, di galleria, d'esposizione o esclusivo tra il pittore o lo scultore all'estero e la galleria estera.

6.6 Controprestazione per lavori eseguiti all'estero per ordine di pittori o scultori sulle loro opere d'arte

Anche se le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA per un'esenzione dall'imposta sull'importazione sono adempiute, la controprestazione per i lavori commissionati da pittori o scultori ed eseguiti da terzi all'estero soggiace all'imposta sull'importazione (art. 54 cpv. 1 lett. c LIVA). Ad esempio, la controprestazione per la gettata di sculture, per la lavorazione scultorea di blocchi di marmo, per l'incorniciatura di quadri e per le incisioni nel legno da parte di terzi.

La controprestazione comprende tutto ciò che il pittore o lo scultore o un terzo in sua vece deve pagare in cambio dei lavori effettuati all'estero nonché le spese di trasporto o di spedizione dell'opera e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

6.7 Documentazione

Unitamente alla domanda di esenzione dall'imposta sull'importazione, occorre consegnare all'ufficio doganale un elenco contenente:

- il nome dell'artista;
- il genere dell'opera d'arte;
- il soggetto e il formato dell'opera (dimensioni in cm);
- il prezzo o il valore dell'opera;
- il luogo e la data della stesura del documento;
- la firma del pittore o dello scultore che ha realizzato l'opera.

Se il pittore o lo scultore non è presente all'atto dell'imposizione all'importazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione doganale deve inoltre essere in grado di comprovare che il pittore o lo scultore ha dato l'incarico di introdurre le sue opere d'arte in territorio svizzero (vedi punto 6.5). Tale prova può essere costituita da fatture dello spedizionario, mandati di trasporto, accordi sottoscritti con il destinatario e via di seguito.

6.8 Panoramica delle opere d'arte esenti dall'imposta

Le importazioni riportate di seguito sono esenti dall'imposta sull'importazione, sempre che si tratti di opere d'arte e le condizioni di cui al punto 6.1 siano adempiute.

- Dipinti, disegni e altri quadri creati con i mezzi di un pittore (vedi punto 6.3);
- Incisioni, stampe e litografie originali

Le incisioni originali possono essere su rame, a mezzatinta, a bulino, ad acquatinta, a punta secca o ad acquaforte. Le stampe originali sono delle incisioni nel legno o nel linoleum. A seconda dello strumento impiegato per applicare l'inchiostro grasso sulle pietre, le litografie originali possono essere a matita, penna, gesso o pennello.

Le incisioni, stampe e litografie originali sono reputate opere d'arte ai sensi della prescrizione in materia di esenzione, sempre che presentino le caratteristiche di un'opera originale dal punto di vista artistico realizzata a titolo individuale. Occorre partire da tale presupposto se esse sono numerate e firmate dal pittore o dallo scultore e le seguenti condizioni sono adempiute contemporaneamente:

- sono eseguite in un numero limitato di esemplari;
- sono eseguite da una o più piastre lavorate interamente a mano dall'artista;
- sono eseguite in bianco e nero o a colori su un materiale e con un procedimento qualsiasi, ma non meccanico o fotomeccanico.

Alle incisioni, stampe e litografie originali sono assimilate le serigrafie, per le quali l'artista utilizza dei modelli ritagliati oppure disegna l'immagine sulla matrice con l'inchiostro di china, il gesso litografico o l'inchiostro tipografico diluito. Esse sono parimenti reputate opere d'arte ai sensi delle disposizioni in materia di esenzione, sempre che siano prodotte in un numero limitato di esemplari, numerate e firmate dall'artista.

- Riproduzioni di capolavori

Le riproduzioni di quadri sono reputate delle opere originali di pittori se:

- sono state dipinte interamente a mano e senza mezzi ausiliari come ad esempio modelli e illustrazioni originali;
- nessun diritto d'autore deve essere pagato per l'imitazione;
- non si tratta di un lavoro su mandato;
- le riproduzioni non sono realizzate in serie (diverse riproduzioni della stessa opera).

- Sculture, plastici e installazioni d'arte prodotte con i mezzi di scultori (vedi punto 6.3)

- Collage realizzati combinando diversi materiali quali carta (anche stampata), tappezzeria, stoffa e garza nonché creati in modo originale dal punto di vista artistico

- Gettate di bronzo e altri materiali

Le gettate di bronzo e altri materiali (p. es. vetro) sono considerati opere d'arte ai sensi delle prescrizioni in materia d'esenzione, sempre che:

- il modello per la forma sia stato interamente creato dall'artista e
- le gettate siano state effettuate sotto la supervisione dell'artista e prodotte in un numero limitato di esemplari.

- Opere d'arte smontate per motivi di trasporto

È irrilevante che l'opera d'arte venga importata in un unico pezzo o smontata per motivi di trasporto. L'importazione di un'opera d'arte creata personalmente da un pittore o scultore è esente dall'imposta sull'importazione, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti da terzi all'estero, se le condizioni di cui al punto 6.1 sono adempiute.

Si tratta di un'opera d'arte smontata per motivi di trasporto se dopo il suo montaggio sul territorio svizzero essa diventa un'opera d'arte completa, se almeno una parte è stata realizzata all'estero con i mezzi di un pittore o scultore e se sul territorio svizzero l'opera deve essere soltanto assemblata, avvitata, collocata o fissata in qualsiasi modo (cementata ecc.).

Se lo scultore o il pittore importa un bene che non ha lavorato all'estero con i mezzi di un pittore o scultore e dunque crea l'opera d'arte soltanto sul territorio svizzero, si tratta di importazione di una materia prima imponibile per la realizzazione di un'opera d'arte.

- Opere d'arte non finite

Un'opera d'arte non finita va trattata come un'opera d'arte finita.

Si tratta di un'opera d'arte non finita se il bene è stato realizzato all'estero con i mezzi di un pittore o scultore. Esempio: blocco di granito lavorato all'estero da uno scultore e importato da quest'ultimo sul territorio svizzero per ultimare la scultura.

Beni non lavorati con i mezzi di un pittore o scultore, che il pittore o scultore importa per la produzione di un'opera d'arte, non sono da considerarsi opere d'arte e soggiacciono all'imposta sull'importazione (p. es. blocco di marmo non lavorato, blocco di ferro gettato, lastra d'acciaio laminata, specchio, lampade, schermo o colori).

6.9 Panoramica delle opere d'arte imponibili

Le importazioni riportate di seguito soggiacciono all'imposta sull'importazione.

- Oggetti d'arte che non adempiono una o più condizioni di cui al punto 6.1
- Le materie prime per la creazione di opere d'arte

L'importazione di materie prime, ossia di beni non lavorati con i mezzi di uno scultore o pittore, che uno scultore o pittore acquista all'estero per realizzare un'opera d'arte sul territorio svizzero, soggiacciono all'imposta sull'importazione.

Se la materia prima viene introdotta in territorio svizzero dal pittore o scultore o su suo ordine da una terza persona e l'opera d'arte è realizzata dal pittore o scultore o, sotto la sua supervisione, da terzi, l'imposta sull'importazione si calcola sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che il pittore o lo scultore ha pagato per la materia prima. A tale controprestazione sono da aggiungere i costi delle prestazioni (p. es. montaggio in territorio svizzero) che la terza persona ha fornito su ordine dell'artista. Questo a condizione che tali costi non siano già inclusi nella controprestazione o che non siano stati soggetti all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Per contro, la controprestazione per l'idea artistica e i lavori eseguiti personalmente dall'artista sul territorio svizzero non sono imponibili.

Tale regolamento non si applica se l'opera d'arte:

- viene introdotta in territorio svizzero da un committente o da un terzo su suo ordine e/o
- è realizzata dal committente sul territorio svizzero o da un terzo su suo ordine in base ai piani dell'artista.

In tali casi l'imposta sull'importazione si calcola sulla controprestazione che il committente svizzero deve pagare al pittore o scultore sulla base del contratto di vendita. La controprestazione per il concetto artistico fornito in virtù di un atto giuridico autonomo non è imponibile.

- Le opere dell'artigianato artistico e delle arti applicate, come ad esempio i lavori di orafi, fabbri e falegnami artistici, tagliatori di pietre tombali, tornitori, vasai, soffiatori del vetro, tessitori e intrecciatori di tappeti, incisori, calligrafi, araldisti o restauratori
- Le opere che hanno la forma di oggetti d'uso, come ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statue e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie e via di seguito, anche quando si tratta di esemplari unici d'ispirazione artistica e firmati dall'artista
- I collage e le immagini realizzati in serie, come ad esempio le riproduzioni di capolavori dipinti su mandato
- Le gettate realizzate in un numero illimitato di esemplari
- Le opere grafiche realizzate in un numero illimitato di esemplari
- Le opere grafiche realizzate con l'ausilio di un modello lavorato utilizzando un procedimento fotomeccanico (eliotipia, fototipia)
- Le serigrafie stampate con un modello realizzato utilizzando un procedimento fotomeccanico e/o a macchina

- Le opere d'arte che l'artista ha realizzato mediante una tecnica «intaglio-type», ossia l'immagine è stata riportata su una piastra ricoperta di un materiale fotosensibile mediante l'esposizione alla luce UV
- Le opere grafiche stampate automaticamente, semi-automaticamente o industrialmente (p. es. stampa offset)
- Collage di fotografie e immagini simili a collage, anche quando si tratta di copie artistiche uniche
- I manifesti di esposizioni anche se firmati e numerati dall'artista
- Le opere prodotte da artisti diversi dai pittori o dagli scultori (fotografi, cineasti, architetti, videoartisti, artisti tessili)

Per esempio le opere prodotte con procedure fotografiche (esposizione, sovraesposizione multipla, ritocco) o con il computer, le opere filmiche e audiovisive, lavori artistici tessili e a patchwork nonché le tappezzerie

- I manoscritti, i libri d'arte, le cartelle artistiche contenenti fogli di testo e/o fogli stampati
- Gli oggetti a carattere pubblicitario, come manifesti, biglietti e decorazioni
- I disegni tecnici, i piani di costruzione e altri piani e disegni

7 Opere d'arte e materiale espositivo per musei

L'importazione di un'opera d'arte o di materiale espositivo destinati a musei è esente dall'imposta sull'importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 lett. g LD e l'art. 20 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane [OD; RS 631.01]). Questo alla condizione che il museo, direttamente o indirettamente, sia responsabile per l'importazione del bene e che esso non venga ceduto. L'esenzione dall'imposta è limitata ai musei che sono accessibili al pubblico. Sono equiparati ai musei:

- parchi, piazze e strade pubblici;
- edifici e impianti delle istituzioni pubbliche;
- edifici e impianti privati, sempre che siano accessibili al pubblico e non servano a scopi commerciali.

Non sono esenti dall'imposta sull'importazione i beni che non sono destinati unicamente all'esposizione e all'osservazione, bensì utilizzati ad esempio per l'arredamento interno, per l'insegnamento o per la pratica di atti religiosi (p. es. pareti divisorie mobili per musei, organi, altari, tappeti per chiese nonché libri per biblioteche e musei presi in prestito per la lettura o impiegati per lavori scientifici).

Prima dell'importazione di oggetti d'arte o espositivi, occorre presentare la domanda di esenzione doganale mediante il modulo 11.32 alla direzione del circondario in cui si trova il museo.

Se un oggetto d'arte o espositivo importato in esenzione da imposta deve essere successivamente utilizzato per altri scopi, il museo deve richiedere previamente un'autorizzazione alla direzione del circondario che ha concesso l'importazione in esenzione da imposta. Il museo deve riscuotere a posteriori l'imposta sull'importazione all'aliquota fiscale e secondo la base di calcolo valide al momento della modifica dell'impiego.

8 Studi e opere di artisti con domicilio sul territorio svizzero

L'importazione di opere originali che un artista residente sul territorio svizzero ha creato durante un soggiorno di studio temporaneo all'estero è esente dall'imposta sull'importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 lett. i LD e l'art. 22 OD). Questo a condizione che tali lavori siano in possesso dell'artista al momento dell'importazione. Per contro è irrilevante se l'artista importa personalmente gli studi e le opere, se li fa spedire prima o dopo il suo ritorno sul territorio svizzero o cosa ne è dopo l'importazione.

Sono considerati un soggiorno di studio la formazione e il perfezionamento:

- presso una scuola;
- che viene sostenuta/o da istituzioni artistiche pubbliche o private; oppure
- sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni, per l'apprendimento o l'approfondimento di tecniche o competenze artistiche.

Le domande di esenzione vanno presentate alla direzione del circondario doganale in cui avrà luogo l'importazione. Gli uffici doganali possono accordare la franchigia doganale per i lavori che l'artista importa personalmente.

9 Opere d'arte esportate secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo

La reimportazione di opere d'arte imposte secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo è esente dall'imposta sull'importazione sempre che le opere d'arte tornino al mittente sul territorio svizzero e il rispettivo regime sia concluso in maniera conforme al momento della reimportazione. Tale esenzione non concerne la controprestazione per lavori commissionati all'estero sulle opere d'arte, quali restauri e cornici (art. 54 cpv. 1 lett. e LIVA). Nella controprestazione vanno incluse, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto o di spedizione delle opere e tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Per maggiori informazioni relative al regime doganale di ammissione temporanea consultare il sito: www.ezv.admin.ch (Informazioni per ditte > Dichiarazione delle merci > Esportazione dalla Svizzera > Esportazione temporanea).

Per maggiori informazioni relative al regime doganale del perfezionamento passivo consultare il sito: www.ezv.admin.ch (Informazioni per ditte > Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione > Esportazione dalla Svizzera > Traffico di perfezionamento passivo).

10 Opere d'arte imposte secondo il regime doganale d'esportazione per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto

In caso di reimportazione di opere d'arte che sono state introdotte in territorio estero per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sono state imposte secondo il regime doganale d'esportazione, l'imposta sull'importazione è riscossa soltanto sulla controprestazione per i lavori eseguiti all'estero sull'opera d'arte. Ciò a condizione che nella dichiarazione doganale sia fatta la relativa richiesta, che le opere d'arte vengano rispedite al mittente sul territorio svizzero e che l'esportazione per il perfezionamento a cottimo possa essere comprovata (art. 54 cpv. 1 lett. f LIVA). Nella controprestazione vanno incluse, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto o di spedizione delle opere e tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

11 Opere d'arte imposte secondo il regime d'esportazione con reimportazione successiva (beni svizzeri di ritorno)

Un bene che al momento dell'esportazione è stato imposto secondo il regime doganale d'esportazione soggiace all'imposta sull'importazione in occasione della reimportazione, sempre che l'importo di detta imposta sia rilevante.

Su richiesta l'Amministrazione federale delle dogane rimborsa all'importatore l'imposta sull'importazione eventualmente riscossa all'atto della reimportazione (art. 53 cpv. 1 lett. f LIVA), sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente:

- nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'importatore non può far valere integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione;
- il bene reimportato non è stato esentato dall'IVA a causa dell'esportazione (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o imposta sull'importazione);
- il bene ritorna intatto al mittente originario sul territorio svizzero.

Le domande di restituzione dell'imposta sull'importazione vanno presentate entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata riscossa e presso la direzione del circondario in cui è avvenuta la reimportazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pubblicazione 18.85 «Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA» (www.ezv.admin.ch [Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni imposta sul valore aggiunto]).

12 Opere d'arte importate secondo il regime di ammissione temporanea

Se all'atto dell'importazione vengono imposte opere d'arte secondo il regime d'ammissione temporanea, sorge un debito fiscale subordinato a condizioni. In tal modo l'imposta sull'importazione è garantita mediante depositi in contanti o atti di fideiussione.

Se il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia fornita all'atto dell'importazione viene liberata. Ciò a condizione che l'imposta sull'importazione eventualmente dovuta sull'uso dell'opera d'arte sul territorio svizzero sia stata pagata (art. 54 cpv. 1 lett. d LIVA).

Nel caso di mancata conclusione regolare del regime di ammissione temporanea, l'imposta sull'importazione garantita al momento dell'importazione è esigibile.

Per maggiori informazioni relative al regime doganale di ammissione temporanea consultare il sito: www.ezv.admin.ch (Informazioni per ditte > Dichiarazione delle merci > Importazione in Svizzera > Importazione temporanea).

13 Calcolo dell'imposta sull'importazione

Le basi per il calcolo dell'imposta sull'importazione sono disciplinate negli articoli 54 e 55 LIVA.

Per le opere d'arte, l'imposta sull'importazione si calcola all'aliquota normale secondo l'articolo 55 LIVA. Essa viene riscossa:

- sulla controprestazione che l'importatore ha pagato o deve pagare, se l'importazione si fonda su un contratto di vendita o di commissione. La controprestazione comprende tutto ciò che l'importatore o un terzo in sua vece deve versare per il bene;
- sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per «valore di mercato» s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore al momento della nascita del debito fiscale, in condizioni di libera concorrenza, per le opere d'arte.

Nella base di calcolo dell'imposta devono essere integrati, se non sono già compresi nella controprestazione o nel valore di mercato:

- le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori del Paese d'importazione e per l'importazione, ad eccezione della stessa imposta sull'importazione;
- le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero in cui le opere d'arte devono essere trasportate al momento della nascita del debito fiscale.

14 Debitore dell'imposta sull'importazione

Il debitore dell'imposta sull'importazione è il debitore doganale ai sensi dell'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD. La cerchia di tali persone è relativamente ampia. Essa comprende coloro che trasportano un bene attraverso il confine, coloro che sono tenuti o incaricati di presentare la dichiarazione doganale nonché coloro per conto dei quali il bene è importato.

Ai fini fiscali è irrilevante se il debitore dell'imposta sull'importazione è il fornitore, l'importatore, il commerciante, il consumatore o il proprietario del bene importato e se è iscritto o meno nel registro dei contribuenti IVA. I debitori rispondono solidalmente dell'imposta sull'importazione dovuta. Il diritto di regresso è disciplinato dal diritto civile. Chi di queste persone alla fine deve sopportare l'onere fiscale rappresenta una questione di diritto civile tra gli interessati.

15 Restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione dell'opera d'arte

Ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 LIVA, una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione di un'opera d'arte è possibile soltanto se l'importatore originario nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein non può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione.

Se mancano le condizioni per la deduzione integrale dell'imposta, l'Amministrazione federale delle dogane rimborsa, su richiesta, l'imposta sull'importazione, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente:

- l'opera d'arte viene riesportata inalterata senza essere stata oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stata utilizzata (art. 60 cpv. 1 lett. a LIVA)
oppure
l'opera d'arte è stata utilizzata sul territorio svizzero, ma viene riesportata a causa dell'annullamento della fornitura che a suo tempo aveva condotto all'importazione. In tal caso, la restituzione dell'imposta è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione (art. 60 cpv. 1 lett. b LIVA);
- la riesportazione del bene avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa (art. 60 cpv. 2 lett. a LIVA);
- è comprovata l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza (art. 60 cpv. 2 lett. b LIVA);
- la domanda di restituzione dell'imposta sull'importazione deve essere presentata per scritto al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione oppure entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'esportazione alla direzione del circondario in cui è avvenuta la riesportazione (art. 60 cpv. 4 LIVA).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pubblicazione 18.86 «Restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione» (www.ezv.admin.ch [Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni imposta sul valore aggiunto]).